Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : ARMENIO Vincenzo

Il Segretario Comunale
F.to : BOVENZI dr. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 14 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/01/2025 al 22/01/2025 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Forno Canavese , lì 08/01/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : BOVENZI dr. Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.Forno Canavese , lì _____Il Segretario ComunaleBOVENZI dr. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.fornocanavese.to.it **per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).**

Per il computo del termine previsto per l'**esecutività** dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Forno Canavese lì _____

Il Segretario Comunale
BOVENZI dr. Umberto

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012
PARERE CONTABILE **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to: CASTINO dr. Andrea

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012
PARERE TECNICO **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: CASTINO dr. Andrea

Copia

COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTÀ' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N 48 del 23/12/2024

OGGETTO:

RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti sette nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ARMENIO Vincenzo - Presidente Sindaco Presidente	Sì
2. ALICE Alessandro - Consigliere	Sì
3. BOTTINO Giovanni - Consigliere	Giust.
4. CASETTI Aurora Cecilia Maria - Consigliere	Sì
5. GAUDIO Alessandro Giacomo - Consigliere	Sì
6. GROSSO Patrizia - Consigliere	Sì
7. ROLLE Fulvio - Consigliere	Sì
8. SCAGLIONE Davide - Consigliere	Sì
9. TOMASI CONT Laura - Consigliere	Sì
10. DE ROSSI Daniela - Consigliere	Sì
11. CORGIAT-MECIO Fabio - Consigliere	Sì
12. PRIANTE Daniela - Consigliere	Giust.
13. TAPPARO Luca - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BOVENZI dr. Umberto che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARMENIO Vincenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 16/12/2024

OGGETTO:

RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 19 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P. ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato art. 1. Comma 612, della Legge 130/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm. e ii. è obbligo dell'Amministrazione procedere annualmente, con proprio provvedimento, ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove necessario, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Assodato, pertanto, dover procedere, entro il 31 dicembre 2024 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione del 31 dicembre 2023;

Evidenziato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse, tramite conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4, comma 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia un piano di riassetto per la loro valorizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa il liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

oggetto della presente razionalizzazione periodica (art. 26, comma 11, del T.U.S.P.) e, pertanto, di dare atto che non risulta necessario il parere dell'Organo di revisione alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, al quale, comunque, il presente provvedimento verrà trasmesso in copia;

5. Di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione al MEF ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

6. Di pubblicare, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione e partecipazione sociale, quotazione di società e controllo pubblico in mercati regolamentari e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lett. d-bis) dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013;

7. Di dichiarare con successiva specifica votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

==========

DELIBERAZIONE C.C. N. 48/2024

Oggetto : RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione qui sopra riportata;

Dopo discussione;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente, sia nella parte narrativa che dispositiva, la proposta di deliberazione soprariportata.

Di dichiarare, altresì, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 T.U.S.P., e quini, per le quali, non si ravvisa la necessità di mantenimento per il proseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal comune di Forno canavese, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal Comune di Forno Canavese;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che, comunque, deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 156 del 28/09/2017, con la quale fu condotta la predetta revisione straordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune;

Richiamate le deliberazioni consiliari nn. 38 del 20.12.2018, 58 del 19.12.2019, 43 del 23.12.2020, 26 del 29.11.2021, 32 del 22.09.2022 e 46 del 28.12.2022, nonché 37 del 20.12.2023, con le quali furono condotte le revisioni ordinarie delle partecipazioni possedute da questo Comune rispettivamente, alla data del 31.12.2018, del 31.12.2019, del 31.12.2020, del 31.12.2021, del 31.12.2022, nonché del 31.12.2023;

Considerato che entro il 31/12/2024 occorre procedere alla revisione ordinaria con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2023 (art. 26, comma 11), avuta ragione delle revisioni straordinaria ed ordinaria di cui sopra e di quanto dalle stesse conseguenti;

Precisato che il comune di Forno Canavese detiene quote associative pari ad 1,86% nella società Gal Valli del Canavese;

Visto l'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303 del 2013 del Parlamento Europeo;

Vista la nota del GAL Valli del Canavese, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 07/02/2023, n. 837, con la quale l'Ente suddetto comunica di essere esonerato dalla ricognizione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 26, comma 6 bis del D.Lgs. n. 175/2016;

Atteso che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 6 bis e dell'art. 34 del Regolamento (CE), il GAL Valli del Canavese non è più da considerarsi ai fini della revisione periodica annuale;

Dato atto che, dalla ricognizione effettuata, risulta che, alla data del 31/12/2023 il comune di Forno Canavese possiede partecipazioni dirette in nr. 1 società:

1. Società Metropolitana Acque di Torino – SMAT S.p.a. – Attività svolta: servizio idrico integrato, partecipazione diretta, percentuale di partecipazione 0,00008%;

e indirette in n. 9 società per il tramite di SMAT, come di seguito specificato:

1. – Acque Potabili Siciliane S.p.a. – APS S.p.a. (**in fallimento)** – Attività svolta: Servizio idrico integrato – Società/Organismo tramite: SMAT S.p.a., quota di partecipazione 0,00000786%;
2. Risorse Idriche S.p.a. – Attività svolta: Engineering – Società/Organismo tramite SMAT S.p.a., quota di partecipazione 0,00007330%;
3. Aida Ambiente S.r.l. – Attività svolta: Servizio idrico integrato, gestione depuratore – Società/Organismo tramite SMAT S.p.a., quota di partecipazione 0,00004080%;
4. SAP S.p.a. (ACQUE POTABILI Spa) – Attività svolta: Servizio idrico integrato – Società/Organismo tramite SMAT S.p.a., quota di partecipazione 0,00003804% (**in liquidazione**);
5. Servizio idrico integrato del Biellese e del Vercellese – S.I.I. S.p.a. – Attività svolta: Servizio idrico integrato – Società/Organismo tramite SMAT, - quota di partecipazione 0,00001599%;
6. Nord Ovest Servizi S.p.a. – Attività svolta: Holding – Società/Organismo tramite SMAT S.p.a., quota di partecipazione 0,00000800%;
7. Mondo Acqua S:p.a. – Attività svolta: Servizio idrico integrato – Società/Organismo tramite SMAT S.p.a., quota di partecipazione 0,00000394%;
8. Parco Scientifico tecnologico per l'ambiente Environment Park Torino S.p.a. – Attività svolta: attività strumentali relative al servizio idrico integrato (attività di ricerca finalizzato allo sviluppo sostenibile) – Società/Organismo tramite SMAT S.p.a., quota di partecipazione 0,00000270%;
9. Galatea Scarl – Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite SMAT S.p.a., quota di partecipazione 0,00000040% (**in liquidazione volontaria o scioglimento**);

Considerato che la società Acque Potabili Siciliane S.p.a – APS S.p.a., come si evince dal bilancio consolidato di SMAT anno 2023 si trova ancora in stato di fallimento ma la procedura non si è ancora conclusa; pertanto, si ritiene che la medesima sia ancora da ritenersi soggetta alla ricognizione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P.;

Dato atto che:

- l'approvazione del presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 10 T.U.S.P.;
- a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, e che pertanto non risulta necessario il parere dell'Organo di revisione alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Evidenziato, per completezza informativa, che il comune di FORNO CANAVESE partecipa anche:

- Consorzio Canavesano Ambiente di Ivrea con una quota del 2,075%.
  Il C.C.A. è un'azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei materiali.
  Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CCA;
- Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali CISS 38 con una quota del 4,9%.
  Il C.I.S.S. 38 di Cuorgnè (a cui sono consorziati n. 36 Comuni dell'area canavesana) gestisce i compiti e le funzioni in materia di servizi sociali di comuni. Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita, predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita.
  Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CISS 38;

Rilevato, pertanto, che le suddette Società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e ritenuto quindi che sussistono i presupposti legittimi per il mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del1' 8/08/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal Responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;

Con votazione

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2023 delle nr. 10 Società in premessa elencate, in cui il comune di Forno Canavese detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/08/16, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100, autorizzando il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di FORNO CANAVESE nelle società elencate in premessa in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio;

2. Di precisare che la società GAL Valli del Canavese è esclusa dalla revisione in oggetto ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 6bis, del T.U.S.P. e dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303 del 2013 del parlamento Europeo;

3. Di precisare, altresì, che la società Acque Potabili Siciliane S.p.a. – APS S.p.a. si trova in stato di fallimento, ma la procedura non si è ancora conclusa e pertanto la medesima si ritiene debba ancora essere soggetta alla rilevazione periodica ai sensi dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P.;

4. Di riconfermare la non necessità di alcun intervento né di contenimento, né di cessione né di alienazione per le suddette partecipazioni detenute nelle società in premessa specificate,